



# COMUNE DI MAGLIOLO

*DA RESTITUIRE SOTTOSCRITTO IN OGNI FOGLIO DALL'OFFERENTE*

## **Allegato 1**

### **SCHEMA CAPITOLATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMMOBILI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, UBICATO IN MAGLIOLO – PIAZZA COLOMBO N. 1**

#### **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione e gestione dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Magliolo, Piazza Colombo n. 1
2. Il suddetto complesso, interamente di proprietà comunale, è costituito dalla disponibilità dell'immobile per la superficie ed i locali descritti nella planimetria allegata sub lettera "A".
3. Essi insistono su un'area di mq.90,43 ca. individuata a Catasto al Foglio19 Mappale 572 sub 4 e comprendono:
  - n. 1 locale adibito a bar e relativi servizi;
  - n. 1 locale adibito a veranda
4. Sono esclusi dal presente appalto, pur facendo parte dello stesso complesso: locale con ingresso lato SP n. 4 già adibito a negozio alimentare e magazzino piccolo.
5. I locali sono già decorosamente attrezzati con alcuni arredi di proprietà del Comune, come da inventario allegato sub "B", ma non sono incluse le altre attrezzature e gli utensili che sono di proprietà del concessionario uscente, e che devono essere allestiti a cura e spese dell'aggiudicatario, come disciplinato dall'art. 3.
6. Il concessionario svolgerà il servizio in piena autonomia organizzativa fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando il Comune di Magliolo da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività in oggetto.

#### **ART. 2 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

1. Il suddetto complesso, come sopra composto e descritto, viene consegnato completo degli impianti principali per i servizi di acqua, luce, fognatura e

riscaldamento, nonché degli impianti igienico/sanitari, così come risultano nell'attuale stato di fatto, e degli arredi di cui all'allegato inventario sub."B".

2. A tal fine i partecipanti alla gara dovranno espressamente dichiarare nell'offerta di avere preso visione dei locali, degli impianti e degli arredi di cui all'allegato inventario sub."B", e di averli trovati idonei ed adatti al proprio uso.

3. La consegna del complesso al Concessionario verrà fatta constatare da apposito verbale da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante del Comune ed uno del Concessionario.

4. Al cessare del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato risultante dal verbale di consegna o dai verbali successivi nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, ed indennizzare l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni e deterioramenti imputabili al Concessionario o ai loro aventi causa.

5. E' fatto salvo in ogni caso il normale deperimento d'uso.

6. Il Concessionario non potrà eseguire né permettere che altri eseguano variazioni o ristrutturazioni nei detti locali, arredi ed impianti, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale; in difetto il Comune ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto a norma successivo art.25 comma 2.

7. Le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune, ad eccezione di quelle necessarie in seguito alla violazione delle obbligazioni poste a carico del Concessionario.

### **ART. 3**

#### **ARREDAMENTO, ATTREZZI, UTENSILI**

1. I locali, come meglio descritti all'art. 1 del presente capitolato, dovranno essere a cura e spese del Concessionario, decorosamente attrezzati e dotati dei necessari utensili per un perfetto funzionamento del servizio.

2. Per quanto riguarda l'arredamento, il Concessionario potrà proporre a sua cura e spese la sua integrazione con articoli e materiali che riterrà idonei per un'armoniosa e appropriata gestione.

3. L'allestimento dovrà conseguire il gradimento dell'Amministrazione comunale, che se ne riserva l'approvazione.

4. Qualora gli arredi, attrezzature, utensili, siano divenuti non più funzionali e/o funzionanti e/o a norma di legge, è a carico del concessionario la loro sostituzione, che dovrà conseguire anch'essa il gradimento del Comune.

5. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere entro ventiquattr'ore, a semplice richiesta del Comune, ogni arredo, utensile, oggetto, immagine, scritta, motto, manifesto o quant'altro non fosse di gradimento al Comune stesso. In difetto il Comune ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto a norma successivo art. 25 comma 1.

**ART. 4**  
**TERMINI PER L'ALLESTIMENTO**

1. Per l'allestimento a norma del precedente art. 3, viene concesso un periodo di mesi due decorrenti dalla data stabilita per l'inizio della concessione stessa dall'art. 5 comma 1, eventualmente prorogabile di un mese, per comprovate ragioni non dipendenti da volontà od inerzia del concessionario.

2. Per il periodo suddetto di "sperimentazione iniziale" sarà dovuto comunque il canone d'affitto di cui all'art. 6, ma il medesimo sarà ridotto di un importo pari ai dieci per cento delle spese (IVA esclusa) sostenute per l'arredamento e l'allestimento dei locali, comprovate mediante fatture aventi data successiva alla data di svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della presente concessione. In ogni caso l'importo in riduzione non potrà superare l'importo equivalente a due mensilità del canone d'affitto.

3. Qualora il Concessionario non provveda ad allestire i locali e gli impianti entro il suddetto termine, trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 5 comma 3.

**ART. 5**  
**DURATA - RINNOVO - PRELAZIONE**

1. La durata della concessione è stabilita in anni sei a decorrere dal 16.05.2011 ovvero dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione definitiva ove successiva.

2. Il Servizio dovrà essere attivato entro mesi due dalla data di cui al comma 1 del presente art.5, eventualmente prorogabile di un mese, per comprovate ragioni non dipendenti da volontà od inerzia del concessionario.

3. In caso di ritardo nell'inizio del servizio rispetto al termine di cui al comma 2, verrà comminata una penale giornaliera di Euro 50. Il ritardo in ogni caso non potrà protrarsi oltre quarantacinque giorni, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 25 comma 2. Il mancato esercizio dell'attività non esime dal pagamento del canone a decorrere dall'inizio della concessione, fatto salvo il beneficio della riduzione del canone di cui all'art. 4.

4. In applicazione dell'art. 28 della legge 392/1978 si conviene che alla scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni, se il Comune o il concessionario non comunicherà la sua disdetta alla controparte a mezzo di lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza stessa. Tuttavia alla prima scadenza contrattuale il Comune potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione solo per una delle cause di cui all'art. 29 della Legge 392/1978 ovvero per motivate ragioni di pubblico interesse.

5. Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo determinato, nessun indennizzo potrà spettare al Concessionario a titolo di perdita dell'avviamento, d'azienda o comunque a qualsiasi altro titolo.

6. Anche nel caso di disdetta, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di stipulare il contratto nuovamente con il Concessionario uscente, mediante determinazione del Responsabile del servizio, qualora il Concessionario abbia proposto domanda di rinnovo di gestione non oltre nove mesi dalla data di scadenza (termine perentorio), indicando la durata della nuova concessione ed il nuovo canone che intende pagare.

7. Qualora l'offerta del canone non sia ritenuta soddisfacente da parte dell'Amministrazione Comunale, il Comune pubblicherà nell'Albo Pretorio apposito avviso per l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della nuova concessione, contenente la nuova proposta di gestione.

8. In tal caso, ove sia stata attivata la procedura di cui al comma 6, il Comune riconosce al titolare Concessionario un diritto di prelazione per l'affidamento della nuova gestione, alle condizioni contrattuali aggiudicate al miglior offerente.

9. Al termine della concessione il Concessionario, dovrà sgomberare i locali, asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di Sua proprietà, senza pregiudizio per i locali o gli impianti, e rilasciare l'immobile entro la scadenza contrattuale, senza apportare danni alla struttura ed agli impianti.

## **ART. 6 CORRISPETTIVO**

1. Il canone mensile a base d'asta preventivamente stabilito per la durata di sei anni della concessione, è pari ad Euro 250 oltre IVA ai sensi di legge, cui dovrà aggiungersi la percentuale in aumento offerta in sede di gara.

2. Dopo la prima annualità, tale canone sarà soggetto ad adeguamento annuale automatico in misura pari al 75% dell'indice ISTAT nazionale dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati – rilevato nel mese di gennaio. L'adeguamento opererà di diritto, senza necessità di richiesta da parte del Comune.

3. Il canone suddetto dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale in rate trimestrali posticipate, e copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata al Servizio ragioneria del Comune entro il 5° giorno del primo mese successivo al trimestre cui si riferisce il pagamento. Nel caso di omesso od insufficiente versamento il Comune avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto a norma successivo art. 25 comma 1.

## **ART. 7**

### **ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

1. Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e di eventuali rimborsi, e comunque non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo il pagamento delle trimestralità scadute.

## **ART. 8**

### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono ad esclusivo carico del Concessionario:

- a) il completo allestimento dei locali e degli impianti in conformità dell'art. 3;
- b) il personale impiegato nel servizio, le spese per il personale e relativi oneri riflessi, retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, tenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa che questo possa avanzare al riguardo;
- c) le materie prime e tutti i prodotti occorrenti per la gestione;
- d) posaterie, stoviglie, ed ogni altro accessorio di consumo ivi compreso il materiale per la loro pulizia;
- e) spese di pulizia e disinfezione, inclusi i materiali, dei locali, degli impianti, degli arredi, attrezzature, utensili etc.;
- f) spese per la manutenzione ordinaria, inclusi i materiali, dei locali, degli impianti, degli arredi, attrezzature, utensili etc.;
- g) spese per la manutenzione straordinaria e/o l'eventuale sostituzione degli arredi, attrezzature ed utensili, allestiti dal Concessionario a norma art. 3;
- h) la puntuale osservanza della normativa igienico-sanitaria applicabile all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, tendendone indenne il Comune;
- i) gli adempimenti riguardanti l'applicazione del TU 81/2008 e s.m.i.;
- l) la garanzia assicurativa della gestione per responsabilità civile verso terzi, compresa quella derivante da generi prodotti o somministrati o dipendente dall'utilizzo dei locali; a tal fine il concessionario dovrà presentare copia della polizza con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 per sinistro blocco unico ed Euro 500.000 per persona. Fra i terzi devono essere espressamente inclusi il Comune, i suoi dipendenti, amministratori ed incaricati, nonché gli enti/persone che utilizzano l'impianto su patrocinio del Comune ai sensi del successivo art.11
- m) Tutte le spese inerenti la gestione ed in particolare per la fornitura di energia elettrica; spese per il rifornimento idrico, inclusi canoni di fognatura e depurazione; spese per il riscaldamento; spese telefoniche; spese, tasse, tariffe per lo smaltimento dei rifiuti; canoni radio-TV ed eventuali oneri SIAE;
- m) gli oneri derivanti da imposizioni fiscali di qualsiasi tipo.

2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla diretta intestazione delle utenze.

3. Come precisato anche nei precedenti commi il Concessionario, dovrà costantemente tenere i locali, gli impianti, gli arredi, le attrezzature e gli utensili,

nonché tutto il materiale destinato al servizio in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.

4. Dovrà provvedere ai fini di una buona conservazione del locale e degli impianti alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, nonché tutti gli altri oneri ed incombenti inerenti e conseguenti, oltre l'adempimento e la esecuzione di quanto altro possa occorrere per rendere funzionali i locali e gli impianti sportivi all'uso cui essi sono destinati.

5. In relazione agli obblighi relativi alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, fermo restando che i medesimi devono essere tenuti, così come gli arredi, le attrezzature e gli utensili, costantemente in piena efficienza ed in condizioni di perfetta servibilità, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, si precisa che fa carico al Concessionario la verniciatura almeno annuale, con idonei prodotti, delle ringhiere e degli infissi, l'imbiancatura almeno annuale delle pareti.

6. Il Concessionario dovrà in particolare effettuare a proprie spese tutte quelle riparazioni che rientrano nella ordinaria manutenzione.

7. La violazione delle obbligazioni cui al presente articolo autorizza il comune alla risoluzione del contratto a norma art. 25 comma 1.

## **ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE**

1. Il Concessionario si obbliga a condurre i locali in modo corrispondente alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Non potrà pertanto cedere o subconcedere in tutto o in parte l'esercizio, o darlo totalmente o parzialmente in subappalto, come pure non potrà servirsi dei locali e degli impianti per uso diverso da quello stabilito nella convenzione, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione immediata del contratto a norma dell'art. 25 comma 2.

## **ART. 10 AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO**

1. Il conseguimento di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce onere a carico dell'aggiudicatario; tali autorizzazioni dovranno essere intestate all'aggiudicatario della presente procedura di gara.

2. La suddette attività è svolta nei locali di cui all'art. 1 del capitolato, i quali devono mantenere la loro conformazione originaria, senza subire nel tempo alcuna trasformazione edilizia.

3. Tutte le prescritte autorizzazioni dovranno essere conseguite e l'attività dovrà essere avviata entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente capitolato, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni dalla prevista normativa.
4. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, la pubblica Autorità avesse a ritirare per qualsiasi motivo le dette autorizzazioni per un periodo superiore a sei mesi, troverà applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25, comma 2.
5. Il Concessionario può essere una persona fisica o una società di persone e capitali che abbia tra i soci, nel caso di società di persone, o tra gli amministratori o tra i direttori responsabili, nel caso di Società di capitale, ovvero abbia nominato quale delegato, una persona in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007, ciò entro il termine di cui all'art.5 comma 2 del presente capitolato.
6. L'Amministrazione Comunale si ritiene manlevata da qualsiasi richiesta di indennità o risarcimento danni, nel caso il Concessionario fosse impossibilitato per qualsiasi causa ad esercitare le suddette attività.

#### **ART. 11 USO DEGLI IMPIANTI**

1. Il complesso deve essere utilizzato in conformità delle sue finalità e servire come centro di aggregazione sociale e di incontro per tutte le età.
2. Pertanto il Comune si riserva il diritto di richiedere l'utilizzo gratuito dei locali, per un numero massimo di due giornate annue, con spese di pulizia e custodia a carico del concessionario, con o senza contestuale apertura del servizio bar, per l'organizzazione di eventi socio culturali, ricreativi od istituzionali, organizzati direttamente dal Comune o da terzi dal Comune patrocinati

#### **ART. 12 PROVENTI DELLA GESTIONE**

1. Tutti i proventi derivanti dalla gestione del pubblico esercizio in argomento rimangono di competenza del Concessionario per tutto il periodo della convenzione.

#### **ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTROITI E PER LA GESTIONE CONTABILE**

1. Il Concessionario è obbligato a registrare regolarmente e giornalmente tutti gli introiti dell'esercizio ed a tenere al corrente i registri e le scritture contabili e dotarsi di tutti i libri e le attrezzature (registratori di cassa, ecc) previsti dalla legge.

**ART. 14**  
**RESPONSABILITA' PER DANNI**

1. L'Amministratore Comunale non si costituisce né può essere considerata, in nessun modo, depositaria delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e del materiale che il Concessionario detiene nei locali oggetto della concessione, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso. Il Concessionario risponde direttamente o indirettamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti possa derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, ivi compresi i danni a persone o a cose di proprietà di terzi.

**ART. 15**  
**CUSTODIA**

1. Il Concessionario è costituito custode dell'immobile affidato in concessione ed è quindi responsabile a norma degli artt. 2043-2049-2051 del Codice Civile di ogni conseguenza.

**ART. 16**  
**VINCOLO DI DESTINAZIONE**

1. Il Concessionario non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente convenzione.
2. In difetto il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto a norma art. 25 comma 2.

**ART. 17**  
**OBBLIGHI IN MATERIA FISCALE - PREVIDENZA - ASSICURATIVA**

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
2. Il Comune si intende inoltre manlevato da parte del Concessionario riguardo all'osservanza di tutte le norme che disciplinano la materia, avuto particolare riguardo a quelle fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo.

**ART. 18**  
**CAUZIONI**

1. Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà prestare a favore dell'Amministrazione Comunale la cauzione per l'esatto e tempestivo adempimento di qualsiasi obbligazione inerente all'esecuzione del contratto; tale cauzione sarà pari ad una annualità del canone.
2. La cauzione, infruttifera, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e dovrà essere resa con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore.
3. Salvi i casi in cui ne è ammesso l'incameramento ad opera dell'Amministrazione comunale, lo svincolo avrà luogo dopo l'esecuzione del collaudo e delle verifiche prescritte dal successivo art. 19.
4. La cauzione non è mai imputabile in conto affitto e verrà svincolata al termine del contratto all'atto della riconsegna dell'immobile, previa verifica dello stato dell'immobile, dei locali e degli impianti, e sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
5. Qualora, anche nel corso della durata contrattuale si verificassero inadempimenti contrattuali o danni agli immobili che richiedano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, un immediato ripristino, ed il Concessionario non provveda a ciò nel termine di gg. 10 (dieci) dalla messa in mora, il Comune, salva l'eventuale risoluzione del contratto a norma dell'art. 25, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà azionare la fidejussione per dare corso alle obbligazioni inadempite e/o alla riparazione dei danni.
6. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria entro 10 giorni, pena la risoluzione immediata del contratto a norma dell'art. 25 comma 2.

## **ART. 19 SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

1. L'Amministrazione consentirà lo svincolo della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati fra l'Amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario o loro aventi causa, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

## **Art. 20 ORARIO**

1. Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio saranno stabiliti di comune accordo tra il Concessionario ed il Comune, anche in relazione alle effettive esigenze, nel rispetto della vigente normativa. Nel caso di mancato accordo entro

giorni dieci dall'attivazione della procedura, gli orari saranno stabiliti d'ufficio dal Comune.

2. Il Concessionario dovrà impegnarsi a non effettuare chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

#### **ART. 21**

#### **SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Il Concessionario potrà esercitare nel pubblico esercizio, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, ogni altra attività compatibile ed assentibile, ai sensi della vigente normativa, facendosi carico di conseguire le eventuali necessarie autorizzazioni.

#### **ART. 22**

#### **OBBLIGHI DEL PERSONALE**

1. Il personale degli impianti e del bar dovrà essere idoneo alle sue mansioni ed in numero sufficiente per un servizio sollecito. Dovrà vestirsi decorosamente e comportarsi in modo corretto.

2. L'Amministrazione Comunale potrà esigere l'allontanamento, anche immediato, di quelle persone che non giudicasse idonee o avessero contravvenuto alle disposizioni del presente capitolato.

#### **ART. 23**

#### **GENERI DI CONSUMO**

1. L'esercizio dovrà essere fornito sempre di tutto quanto è necessario per un servizio ottimale. I prezzi non dovranno superare quelli massimi stabiliti dalle Associazioni Provinciali di categoria.

2. La violazione delle obbligazioni cui al presente articolo autorizza il comune alla risoluzione del contratto a norma art. 25 comma 2.

#### **ART. 24**

#### **VIGILANZA – ACCESSO AI LOCALI ED IMPIANTI**

1. I funzionari dell'Amministrazione Comunale hanno ampio diritto di accesso a tutti i locali del bar per la vigilanza dell'esercizio concesso, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente convenzione, per verificare le tariffe ivi praticate e per controllare se vengono effettuati i lavori di pulizia e di manutenzione ordinaria.

2. Il Concessionario uscente ha altresì l'obbligo di fare visitare i locali e gli impianti dai soggetti che intendano partecipare alla procedura per l'affidamento

della nuova gestione, ove muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

## **ART. 25**

### **PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è attribuita al Comune la facoltà di risolvere il rapporto in qualunque momento qualora il Concessionario, dopo formale richiamo, non ottemperi, entro dieci giorni, agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5 (inottemperanza obbligo rimozione oggetti etc. non graditi) art. 6, comma 3, (omesso od insufficiente pagamento del corrispettivo) – 8 (Oneri a carico del concessionario).
2. Costituiscono inoltre causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le seguenti ulteriori ipotesi:
  - a) apertura di una procedura concorsuale, fallimentare etc. a carico del Concessionario;
  - b) messa in liquidazione o altri cause di cessazione dell'attività, quali ad esempio il ritiro delle licenze di esercizio di cui all'art. 10 comma 5;
  - c) violazione della normativa in materia di lavoro dipendente e/o delle norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, fiscale etc.
  - d) violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al Dlg. Tu 81/2008 e s.m.i.;
  - e) violazioni della normativa in materia igienico-sanitaria.
  - f) mancata attivazione del servizio e/o mancato allestimento dei locali entro i termini e/o conseguimento autorizzazioni o licenze necessarie (art. 4 comma 3 - art. 5 comma 3 – art. 10 commi 4 e 6);
  - g) interruzione non motivata del servizio;
  - h) subappalto parziale o totale del servizio ove non autorizzato (art. 9 comma 1)
  - i) violazione art. 2 comma 6 (variazioni non autorizzate) e/o violazione dell'art. 16 (vincolo di destinazione);
  - j) violazione dell'art. 23 (generi di consumo);
  - l) Mancata costituzione/ricostituzione della garanzia fidejussoria.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario che intende valersi della clausola risolutiva.
4. Nel caso in cui il Comune decida di non avvalersi della clausola risolutiva espressa, le violazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui al comma 2, determinano in ogni caso l'irrogazione di una penale fino ad euro 500,00, per ciascun fatto contestato, a valere sulla cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente reintegrata.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) la risoluzione opera automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
6. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

**ART. 26**  
**RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA.**

1. Sia in caso di recesso dell'Amministrazione appaltante, sia in caso di risoluzione del contratto da parte di quest'ultima, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti il Concessionario dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente l'esecuzione del presente contratto a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, al Concessionario la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di titolare della concessione o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora l'appaltatore espressamente ed incondizionalmente rinuncia a tali diritti e tali azioni.
2. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di pubblica amministrazione esercente il pubblico servizio.

**ART. 27**  
**CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia non esime dal pagamento del canone di affitto.
2. Eventuali controversie in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente saranno di competenza del Foro di Savona, con esclusione della clausola arbitrale.

**ART. 28**  
**MODIFICHE SOCIETARIE**

1. Nel caso il Concessionario fosse una società, ogni modifica allo statuto od alla composizione della stessa, dovrà essere tassativamente comunicata all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni.

**ART. 29**  
**SPESE PER IL PRESENTE CONTRATTO**

1. Sono a completo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, nonchè quelle di bollo, di copia, i diritti di segreteria, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi.

**ART. 30**  
**ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Il Concessionario elegge proprio domicilio in Magliolo, Piazza Plebiscito n. 26, per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa, sia giudiziale in relazione al presente contratto ed alle eventuali contestazioni che ne derivassero.

**ART. 31**  
**RINVIO**

1. Per tutto quanto non è tassativamente stabilito nella presente convenzione, le parti contraenti si riferiscono alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ART. 32**  
**CLAUSOLE VESSATORIE**

1. Il Concessionario dichiara all'atto della stipula della presente convenzione di accettare e conoscere tutte le clausole e condizioni della presente convenzione e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. approva specificatamente quelle di cui agli artt. 2 comma 6; 3 comma 5; 4 comma 3; 5; 6 comma 3; 7; 8 comma 7; 9 comma 1; 10 comma 5; 11 comma 2; 14; 16 comma 2; 18; 19; 23 comma 2; 25; 26; 27.